

DECRETO INTERMINISTERIALE 6 giugno 2001

Decreto Interministeriale, in applicazione dell'art. 2, comma 1, punti a) e b) del D.L. 158/2001.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con **IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

VISTA la legge 5 Novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 23 Luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge 24 Novembre 2000, n. 346;

VISTO l'art. 78 comma 33 della legge 23 Dicembre 2000, n. 388;

VISTO il Decreto Legge 3 Maggio 2001 n. 158 ed in particolare l'art. 2 comma 1 punti a) e b);

RITENUTA la necessità, per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi

aziendali e/o settoriali, di autorizzare la corresponsione di nuove concessioni nonché di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria o di mobilità, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla citata legge 223/91;

RITENUTO che la concessione o la proroga dei suddetti trattamenti di sussidiazione salariale, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 punti a) e b) del citato decreto legge 158/2001, mirano alla gestione di crisi occupazionali ovvero al reimpiego dei lavoratori all'interno dei processi aziendali;

DECRETA

ART. 1

E' prorogato, fino al 30 Giugno 2002, il trattamento di integrazione salariale straordinario, di cui all'art. 62, comma 1, lettera a) della legge 23 Dicembre 1999, n. 488, nel limite di 35 miliardi di lire, onde consentire, anche mediante appositi corsi di riqualificazione, la riammissione in azienda dei lavoratori interessati al predetto trattamento ovvero la loro riallocazione; qualora al termine della presente proroga risultino residue eccedenze di personale a carattere strutturale, ovvero non ricorrono le condizioni sopra indicate, le stesse saranno gestite attraverso le disposizioni in materia di mobilità, di cui alla legge 23 Luglio 1991, n. 223. La misura del sopra richiamato trattamento è ridotta del 20%.

ART. 2

E' prorogato, fino al 31 Dicembre 2001, il trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui all'art. 62, comma 1, lettera b), della legge 23 Dicembre 1999, n. 488 nel limite di 2 miliardi di lire.

La misura del sopra richiamato trattamento è ridotta del 20%.

ART. 3

E' prorogato l'accesso, fino al 31 Dicembre 2001, al trattamento di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici, e delle imprese di vigilanza, nel limite di 6 miliardi di lire, di cui 4 miliardi di lire per il trattamento di mobilità e 2 miliardi di lire per il trattamento di integrazione salariale straordinaria. Per l'erogazione del trattamento di mobilità l'I.N.P.S. deve fare riferimento all'ordine cronologico relativo alla data di licenziamento dei lavoratori interessati. Per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria si deve tenere conto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Div. XI della Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.

ART. 4

L'indennità di mobilità, con scadenza nel corso dell'anno 2001, dei lavoratori licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi derivanti dalle graduatorie speciali, di cui al Decreto Legge 22 Ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni nella legge 19 Dicembre 1992, n. 488, alla delibera CIPE 27 Aprile 1995, e successive modificazioni, e al Decreto 22 Luglio 1999 del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 8 Ottobre 1999, è prorogata per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite di 6 miliardi di lire. La misura del surrichiamato trattamento è ridotta del 10%.

ART. 5

E' concesso, fino al 30 Giugno 2002, il trattamento di integrazione salariale straordinaria, nel limite di 33 miliardi di lire, in deroga alla normativa vigente in materia, ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, per le quali sussistano le condizioni ed i requisiti del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale dell'11 Gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 Marzo 1999, qualora il drastico calo degli appalti di cui all'art. 1-quinquies del Decreto Legge 8 Aprile 1998, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 5 Giugno 1998, n. 176, provochi nuove e/o ulteriori eccedenze strutturali di personale. Il predetto trattamento è finalizzato, anche mediante appositi corsi di riqualificazione, alla riammissione in azienda dei lavoratori interessati alle sospensioni dal lavoro o a riduzioni di orario di lavoro, ovvero alla loro riallocazione. Ove al termine del periodo concesso risultino residue eccedenze di personale, ovvero non ricorrano le condizioni sopra indicate, le stesse saranno gestite attraverso le procedure di mobilità di cui alla legge 23 Luglio 1991, n. 223.

ART. 6

E' prorogato, fino al 31 Dicembre 2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nel limite di 5 miliardi di lire, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla società SYNTHESIS Spa con sede e stabilimento in Massa Carrara. La misura del surrichiamato trattamento è ridotta del 10%. L'I.N.P.S. è autorizzato ad erogare direttamente il predetto trattamento.

ART. 7

E' prorogato, fino al 31 Dicembre 2001, il trattamento di integrazione salariale straordinaria, nei limiti di 12 miliardi di lire, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla società ISOTTA FRASCHINI Spa con sede e stabilimento in S. Ferdinando (RC). La misura del surrichiamato trattamento è ridotta del 10%. L'I.N.P.S. è autorizzata ad erogare direttamente il predetto trattamento.

ART. 8

Ai lavoratori portuali transitati nelle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) della legge 28 Gennaio 1994, n. 84, è concessa, nel limite di 40 miliardi di lire, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, per il periodo dal 1 Agosto 1999 alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17 della predetta legge 84/94, come sostituito dalla legge 30 Giugno 2000, n. 186, e comunque non oltre il 31 Dicembre 2001, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. L'erogazione della surrichiamata indennità, da parte dell'I.N.P.S., è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

ART. 9

E' concessa, dal 01 Gennaio 1997 al 06 Agosto 1997 una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, nel limite di 800 milioni di lire, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Spa FLEUR con sede in Calderara di Reno (BO) e unita' in Pian di Macina Frazione di Pianoro (BO) .

ART. 10

E' concessa, dal 02 Giugno 1997 al 10 Agosto 1997 una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, nel limite di 200 milioni di lire, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Srl E.L.I. con sede in Eraclea (VE) e unita' in Cologno Monzese (MI)

ART. 11

Ai lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area del comune di Gela, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, occupanti in dette unità almeno 300 lavoratori, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto, sono corrisposti per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre 24 mesi, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinario, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, e la relativa contribuzione figurativa. La predetta indennità è corrisposta, nel limite di 14 miliardi di lire, dall' I.N.P.S., su richiesta dei datori di lavoro, da produrre entro il termine di cui all'articolo 7 comma 1 della legge 20 Maggio 1975, n. 164

e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. Per la richiesta i datori di lavoro si attengono alla procedura prevista dalla citata legge 164/65.

ART. 12

Ai lavoratori dipendenti dalla Fondazione di culto e religione ISTITUTO PAPA GIOVANNI XXIII con sede in Serra d'Aiello (CS), sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto dal 01 Giugno 2001, è concessa, nel limite di 30 miliardi di lire, una indennità pari a trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, prevista dalle vigenti disposizioni, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, per un periodo non eccedente 24 mesi. L'I.N.P.S. è autorizzata ad erogare direttamente la predetta indennità.

ART. 13

Il trattamento economico di mobilità, previsto dall'articolo 1 comma 13 del Decreto Legge 24 Novembre 2000, n. 346, è prorogato, di dodici mesi, nel limite massimo di 6 miliardi di lire. A tal fine i lavoratori interessati presentano apposita istanza alle sedi dell'I.N.P.S., competenti per territorio, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria all'uopo preordinata dal Decreto Legge del 3 Maggio 2001, n. 158, nel limite di 190 miliardi di lire l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministero del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei Conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 6 giugno 2001

PER IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(Dott. Raffaele Morese)

IL MINISTRO DEL TESORO
E DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA